

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 777

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRARDIN, CAVALLARI, DE POLI, STORCHI, DALL'ARMELLINA,
ERMINERO**

Presentata il 18 dicembre 1968

Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Riprendendo una proposta di legge presentata alla fine della IV legislatura, il 1° marzo 1968, avente il n. 4936, dai deputati Gagliardi, Girardin, Cengarle e Cavallari, riteniamo di riproporre l'iniziativa per una nuova disciplina dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, la cui importanza primaria deve determinare le prospettive di sviluppo della regione veneta.

Con legge 27 novembre 1939, n. 1780, venne istituito, in sostituzione del passato Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie, l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

L'Ente che, in base all'articolo 2 della legge istitutiva, è in grado di svolgere compiti fondamentali per lo sviluppo della regione veneta è stato finora retto da un commissario.

Con la presente legge, si intende anzitutto affidare l'amministrazione e l'attività ad un consiglio democratico, espressione delle province venete e delle categorie sociali ed economiche maggiormente interessate.

Il presidente dell'Ente sarà invece designato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Poiché con la legge 14 luglio 1965, n. 901, e con il successivo decreto ministeriale 3 dicembre 1965, n. 19508, all'Ente sono stati

affidati anche i compiti di « Ente di sviluppo in agricoltura » appare opportuno creare, nell'ambito dello stesso Ente nazionale per le Tre Venezie, una sezione apposita avente appunto tali compiti.

Per assicurare, però, il necessario coordinamento fra l'Ente nazionale per le Tre Venezie e la sezione di sviluppo in agricoltura, per quest'ultima è previsto, all'articolo 2, un consiglio di amministrazione composto, in parte, da consiglieri dell'ente stesso, nonché da altri membri da designarsi da parte del Ministro dell'agricoltura mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 1, n. 2 e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

Onorevoli colleghi, con l'unita proposta, come avrete avuto modo facilmente di rilevare, si restituisce pienezza rappresentativa e di indirizzo al vecchio Ente nazionale per le Tre Venezie e, nello stesso tempo, si inserisce sul suo tronco il nuovo virgulto dell'ente di sviluppo.

In tal modo è garantito il massimo di coordinamento e, nello stesso tempo, la più ampia azione di incentivo e di sviluppo.

Per quanto sopra, quindi, confidiamo nell'approvazione da parte vostra dell'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale per le Tre Venezie è retto da un consiglio di amministrazione così composto:

a) il presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

b) sette rappresentanti delle province venete designati dalle rispettive amministrazioni provinciali;

c) due rappresentanti delle Camere di commercio del Veneto designati dall'Unione nazionale delle camere di commercio;

d) due rappresentanti della cooperazione veneta designati dalle associazioni nazionali più rappresentate nella regione;

e) un rappresentante degli enti provinciali per il turismo del Veneto designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

f) due rappresentanti delle categorie dei coltivatori diretti del Veneto designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentate nella regione;

g) due rappresentanti dei lavoratori designati dalle confederazioni nazionali più rappresentate nella regione;

h) due rappresentanti del personale dell'Ente nazionale per le Tre Venezie eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale convocate dall'Ente.

ART. 2.

Presso l'Ente nazionale per le Tre Venezie è istituita una apposita sezione costituente l'Ente di sviluppo in agricoltura per la regione veneta di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, e al decreto ministeriale 3 dicembre 1965, n. 19508.

Tale sezione è retta da un comitato composto dai membri del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui all'articolo 1 lettere a), b), d), g) e h), integrato da altri membri da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 1, n. 2 e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 3.

Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e debbono essere

sottoposte alla approvazione ministeriale le delibere riguardanti:

- le domande di concessione per la esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
- gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
- lo stare ed il resistere in giudizio e la transazione;
- le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;
- la costituzione di società e di associazioni e la partecipazione ad esse;
- le domande di concessione di acqua;
- le accettazioni di eredità, di donazioni e legati disposti a favore dell'ente;
- l'eventuale istituzione di commissioni consultive;
- i programmi per la attuazione dei compiti indicati dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;
- piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;
- i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901;
- i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;
- i programmi per la attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonché i programmi necessari per la realizzazione dei compiti specificamente demandati agli Enti;
- le convenzioni con enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con la indicazione dei relativi criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri enti, per la assunzione di attività interessanti lo sviluppo.

Il consiglio di amministrazione delibera inoltre:

- sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni;
- sugli affari interessanti le attività dell'ente ad esso sottoposti dal presidente.

ART. 4.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed i comitati di amministrazione, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente nominato con le stesse modalità della nomina del presidente.

ART. 5.

Il collegio sindacale dell'Ente di sviluppo è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro del tesoro e due dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra funzionari della carriera direttiva.

I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi ministri.

Il collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'ente.

Il collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

ART. 6.

Gli emolumenti del presidente dell'Ente di sviluppo, dei componenti il consiglio, dei comitati e dei sindaci sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

Gli articoli 9, 10, 15 e 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, sono abrogati.